

PRESIDENTE. Ma dica se mantiene o ritira l'articolo aggiuntivo.

NUVOLONI. Lo ritiro: si capisce.

CAVAGNARI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

CAVAGNARI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alle osservazioni fatte dal ministro, alle quali mi associo completamente, in ispecie in quella parte, che riguarda il rinvio all'articolo 17 della legge sulle opere pubbliche: poichè siamo d'accordo nel ritenere che, riferendoci all'articolo 17, intendiamo di riferirci alla norma dell'articolo 17 dedotto il termine.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, si procederà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Maironi, l'invito a giurare.

(*Legge la formula del giuramento*).

MAIRONI. Giuro!

Discussione del disegno di legge: Disposizioni riguardanti il personale subalterno idraulico e gli impiegati straordinari addetti alle strade comunali obbligatorie.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni riguardanti il personale subalterno idraulico e gli impiegati straordinari addetti alle strade comunali obbligatorie.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

RICCIO VINCENZO, *segretario*, legge: (*Vedi Documento n. 593-A*).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, poichè non vi sono oratori iscritti procederemo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il ruolo organico del personale per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua di 1ª e 2ª categoria e delle rispettive opere è stabilito nel modo seguente a decorrere dal 1º gennaio 1905:

A) Custodi idraulici.

Custodi di 1ª classe n. 175, con lo stipendio annuo di L. 1,500.	
» » n. 150, con lo stipendio annuo di L. 1,200.	
» » n. 100, con lo stipendio annuo di L. 1,000	
Totale . . . n. 425	

B) Guardiani idraulici.

Guardiani di 1ª classe n. 340, col salario annuo di L. 720.

» » n. 390, col salario annuo di L. 660.

Totale . . . n. 730

(*È approvato*).

Art. 2.

Un decimo dei posti di aiutanti di 3ª classe del Genio civile che si rendano vacanti dal 1º luglio 1905, è riservato ai custodi idraulici, i quali:

a) abbiano i titoli di studio prescritti dalle vigenti norme per l'ammissione al concorso per aiutante di 3ª classe del Genio civile;

b) abbiano prestato servizio come custodi almeno per un quinquennio, e non abbiano oltrepassato il 40º anno di età;

c) sostengano favorevolmente un esame pratico di idoneità.

(*È approvato*).

Art. 3.

È obbligatoria per i guardiani idraulici di nuova nomina, e per quelli in servizio che non hanno superato il 55º anno di età, la iscrizione presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ed il contributo a carico dei guardiani stessi dovrà essere tale da costituire a 65 anni, per gli iscritti nel ruolo della mutualità, una pensione annua di lire 180.

Possono tuttavia i guardiani preferire la iscrizione nel ruolo dei contributi riservati, restando sottoposti allo stesso contributo stabilito per i guardiani del ruolo della mutualità che abbiano pari età all'atto della iscrizione.

L'amministrazione dello Stato assume a proprio carico il contributo arretrato minimo iniziale per i guardiani idraulici in servizio.

Il contributo annuo successivo resta a carico dei guardiani.

(*È approvato*).

Art. 4.

Per l'esercizio 1904-905 la metà della maggiore spesa annua di lire 88,000, derivante dal nuovo ordinamento in confronto di quello ora in vigore, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai capitoli 38 e 42 riguardanti gli assegni al per-